

COMUNE DI PRATO

COMMITTENTE



Camera di Commercio
Prato

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Prato
Via Giuseppe Valentini, 14,
59100 PRATO -PO-
Segretario Generale Dott. Catia Baroncelli

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

MDU
architetti

Piazza Mercatale, 168
59100 Prato - Italia
www.mduarchitetti.it

Tel. +39 0574.433345
Fax +39 0574.433345
mdu@mduarchitetti.it

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

F&M
favero&milan ingegneria

30035 Mirano
Venezia - Italia
www.favero-milan.com

Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
fm@favero-milan.com

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

seti

SETI Ingegneria S.r.l.
Via Traversa Fiorentina 6
59100 Prato
www.setingegneria.it

Tel. +39 0574.632661
Fax +39 0574.632664
seti@setingegneria.it

STUDI GEOLOGICI

Geol. Claudio Galli

Via Senatore Fabbri, 18
Lovadina di Spresiano
31027 Treviso

Tel. +39 0422.887031
Fax +39 0422.887031
gtgeo@libero.it

PROGETTO

**NUOVA SEDE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PRATO**
Via del Romito ang. Via Baldanzi

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO
DOCUMENTI TECNICO - ECONOMICI

TITOLO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE 1**

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	11.12.09		osservazioni società validazione	A.A.	M.S.
b	gen.10		revisione per gara di appalto	M.S.	G.L.
c					
d					
e					
f					
g					
h					

ELABORATO N.

Xe001

DATA: Settembre 2009	SCALA: -	FILE: 908Xe001_capitolato_p1.doc
J.N. 908/08	DISEGNATO A.A.	APPROVATO G.L.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1	5
Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2.....	5
Ammontare dell'appalto	5
Art. 3.....	6
Modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 4.....	6
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
Art. 5.....	7
Gruppi di lavorazioni omogenee	7
Art. 6.....	8
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 7.....	8
Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 8.....	8
Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	8
Art. 9.....	9
Fallimento dell'Appaltatore	9
Art. 10.....	9
Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere	9
Art. 11	9
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	9
Art. 12.....	10
Consegna, inizio dei lavori e termine per l'esecuzione	10
Art. 13.....	11
Proroghe.....	11
Art. 14.....	12
Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori	12
Art. 15.....	12
Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	12
Art. 16.....	13
Penali in caso di ritardo	13
Art. 17.....	13
Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma.....	13
Art. 18.....	14
Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	14
Art. 19.....	15
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	15
Art. 20.....	16
Anticipazione	16
Art. 21	16
Pagamenti in acconto	16
Art. 22.....	16
Pagamenti a saldo.....	17
Art. 23.....	17

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	17
Art. 24	18
Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	18
Art. 25	18
Revisione prezzi	18
Art. 26	19
Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	19
Art. 27	20
Lavori a corpo	20
Art. 28	20
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	20
Art. 30	21
Garanzia fideiussoria	21
provvisoria e definitiva	21
Art. 31	21
Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	21
Art. 32	22
Polizza di garanzia delle opere	22
Art. 33	23
Polizza indennitaria decennale	23
Art. 34	24
Variazione dei lavori	24
Art. 35	24
Varianti per errori od omissioni progettuali	24
Art. 36	24
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	24
Art. 37	26
Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori	26
in cantiere	26
Art. 38	28
Subappalto	28
Art. 39	29
Responsabilità in materia di subappalto	29
Art. 40	29
Pagamento dei subappaltatori	29
Art. 41	30
Accordo bonario	30
Art. 42	30
Definizione delle controversie.....	30
Art. 43	30
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	30
Art. 44	31
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	31
Art. 45	34
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	34
Art. 46	34
Collaudo in corso d'opera e termini per il collaudo	34
Art. 47	34

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Presa in consegna dei lavori ultimati	34
Art. 48	35
Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	35
Art. 49	37
Obblighi speciali	37
a carico dell'Appaltatore	37
Art. 50	38
Proprietà e smaltimento dei materiali di scavo e di demolizione.....	38
Art. 51	38
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	38
Art. 52	38
Custodia del cantiere	38
Art. 53	38
Cartello di cantiere.....	38
Art. 54	38
Spese contrattuali, imposte, tasse	38

ALLEGATO: Tabella "A" : Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori
(articoli 4 e 43, comma 1)

ALLEGATO: Tabella "B" : Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili ai soli fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge 2248/1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. 34/2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento, attestante la regolarità contributiva, previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- Regolamento di attuazione delle Legge Regionale 13/7/2007, n. 38 – Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
Oggetto
dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le forniture e i lavori necessari per la realizzazione e la manutenzione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **Nuova sede Camerale – Recupero di un ex edificio industriale**
 - b) Le opere consistono nella ristrutturazione di un edificio industriale per la nuova sede della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Prato, la realizzazione di un parcheggio interrato, l'esecuzione di opere esterne che prevedono parcheggi e opere a verde e la manutenzione delle opere.
 - c) Luogo di esecuzione: Comune di Prato.
3. Sono comprese nell'appalto: tutte le opere, le forniture di materiali, l'impiego di attrezzature e di manodopera necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che, unitamente al presente capitolato speciale d'appalto, fanno parte integrante del contratto.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2
Ammontare
dell'appalto

1. L'importo lavori dell'Appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo, è di **€ 12.239.026,26 (euro dodicimilioniduecentotrentanovemilaventisei/26)** oneri fiscali esclusi, così suddiviso:

a) *Importo soggetto al ribasso d'asta:*
lavori valutati a corpo: € 11.970.103,50

b) *Importi non soggetti al ribasso d'asta:*
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008
€ 268.922,76

Sommano € 12.239.026,26

2. L'importo delle opere di manutenzione biennale, conformemente a quanto previsto dal piano di manutenzione del progetto esecutivo, è di **€ 212.800,00 (euro duecentododicimilaottocento/00)** oneri fiscali esclusi, così suddiviso:

a) *Importo soggetto al ribasso d'asta:*
lavori valutati a corpo: € 207.480,00

b) *Importi non soggetti al ribasso d'asta:*
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008
€ 5.320,00

Sommano € 212.800,00

3. L'importo complessivo dei lavori e delle opere di manutenzione biennale a base di appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo e dal piano di manutenzione del progetto esecutivo, è di **€ 12.451.826,26 (euro dodicimilioniquattrocentocinquantomilaottocentoventisei/26)** oneri fiscali esclusi, così suddiviso:

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a) <i>Importo soggetto al ribasso d'asta:</i>			
lavori valutati a corpo:	€	12.177.583,50	
b) <i>Importi non soggetti al ribasso d'asta:</i>			
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008	€	274.242,76	
Sommano	€	12.451.826,26	

Art. 3
 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 89, comma 5, del Regolamento generale.
2. L'importo del contratto, determinato in sede di gara tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 c.1 D.lgs 163/06, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. La valutazione dell'elemento prezzo sarà determinata mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 82, c.2 let. b del D.Lgs 163/06 e dall'art. 89 del DPR 554/99. Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
3. I prezzi unitari posti a base di gara e scontati in fase di gara dall'aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale, l'importo complessivo dell'offerta, determinata mediante il massimo ribasso, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo dell'Affidatario il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti ed estranee ai lavori già previsti. Per dette lavorazioni saranno definiti nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti, applicando ai prezzi unitari in elenco lo sconto in percentuale offerto in sede di gara.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4
 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. La qualificazione prevista per la partecipazione all'appalto è: Categoria prevalente OG1 Opere Civili
 Ai soli fini della partecipazione all'appalto e dell'eventuale subappalto o scorporo ai sensi degli articoli 73 del Regolamento generale, nonché ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento generale, il lavoro è composto dalle seguenti categorie e l'importo, al lordo della sicurezza, è così suddiviso:

Categoria Prevalente:

Categoria OG1 (comprese opere di manutenzione) per € 3.687.391,88

Categorie scorporabile non subappaltabile:

Categoria OS28 per € 2.314.926,53
 Categoria OS30 per € 2.026.599,60

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Categorie scorporabile e subappaltabile:

Categoria OS6	per	€	3.174.481,95
Categoria OS18	per	€	892.059,25
Categoria OS21	per	€	191.344,46
Categoria OS4	per	€	165.022,59

Le categorie dei predetti lavori, con i relativi importi sono individuate nella **Tabella "A"** allegata al presente capitolato speciale.

Art. 5
Gruppi di
lavorazioni
omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8 del Regolamento generale, e all'articolo 159 del Regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto, sono individuate nella "**Tabella "B"**" allegata al presente capitolato speciale.
2. Le cifre del presente prospetto, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 10, 11 e 12 del vigente Capitolato generale d'appalto.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6
Interpretazione
del contratto e del
capitolato speciale
d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
- Art. 7
Documenti che
fanno parte del
contratto
1. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se in esso non materialmente allegati:
- a) il «Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 (le cui disposizioni si intendono applicabili al presente appalto ove espressamente richiamate nel Capitolato Speciale) materialmente non allegato e d'ora in avanti citato, con le limitazioni sopra indicate, come «Capitolato Generale d'Appalto» ovvero come D.M. 145/2000;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto a base di gara;
 - d) l'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS (FNC);
 - g) il cronoprogramma;
 - h) l'offerta economica e l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - i) Piani di manutenzione opere civili-strutturali, elettriche e meccaniche;
 - j) Piano di manutenzione - Manutenzione ordinaria oggetto di offerta;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- k) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - l) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - m) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - n) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
 - o) il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- p) il computo metrico estimativo;
 - q) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e dell'art.159 del DPR 554/99;
- Art. 8
Disposizioni
particolari
riguardanti
l'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento generale, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Art. 9
Fallimento
dell'Appaltatore
1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di un'Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
- Art. 10
Rappresentante
dell'Appaltatore e
domicilio;
Direttore di
cantiere
1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e i cui nominativi saranno riportati nel contratto.
 3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
- Art. 11
Norme generali
sui materiali, i
componenti, i
sistemi e
l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12

Consegna, inizio dei lavori e termine per l'esecuzione

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi comunque non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni _____ naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, in conformità a quanto stabilito nel bando di gara e tenuto conto dell'offerta tecnica.
Il tempo utile è comprensivo di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole e tiene già conto dei periodi di ferie, delle festività, degli orari di lavoro di categoria ed inoltre è stato valutato in considerazione della contemporaneità di cantieri (opere pubbliche/sottoservizi e privati) e di ciò l'Appaltatore dovrà tenere conto nell'organizzazione delle maestranze senza avere nulla a che pretendere per i maggiori oneri che da ciò eventualmente dovessero derivare.
3. I lavori dovranno essere svolti con continuità e progressione con rispetto al programma dei lavori.
In particolare dovrà essere rispettato lo sviluppo esecutivo dei lavori come risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento generale, cronoprogramma che forma parte integrante del contratto d'appalto. L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il rigoroso rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel Programma esecutivo dei lavori.
4. L'Appaltatore comunicherà per iscritto, alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori.
La D.L. procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo apposito verbale di ultimazione dei lavori.
Il certificato di ultimazione dei lavori è redatto con le modalità definite all'articolo 172 del Regolamento generale.
5. Fermo restando il termine anzidetto, l'Appaltatore è comunque tenuto al puntuale rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle diverse fasi di lavoro, contenuti nel cronoprogramma esecutivo approvato.
6. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori per conto della Stazione appaltante accerti l'esistenza di uno sviluppo esecutivo dei lavori non conforme alle previsioni del programma esecutivo tale da far prevedere uno scostamento di oltre 15 giorni rispetto al termine finale dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a potenziare l'organizzazione produttiva del cantiere secondo le indicazioni del Direttore dei lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle indicazioni del Direttore dei lavori è in facoltà della Stazione appaltante dichiarare risolto il contratto.
7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Impresa appaltatrice procedere, nel termine di 10 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui all'articolo 64 del D.P.R. 303/56, del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
8. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
9. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziabilmente convenuto.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 13
Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17 del presente capitolato; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 12 del presente capitolato si intende il termine intermedio previsto dall' articolo 17, comma 4 del presente capitolato e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 14
Sospensioni
ordinate dal
Direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento economico dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

Art. 15
Sospensioni
ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 16
Penali in caso di
ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pecuniaria giornaliera pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.
2. La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma 1, si tiene conto del rispetto delle seguenti 4 soglie intermedie, considerate inderogabili. L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze temporali, individuate a tale scopo, nelle seguenti fasi di lavorazione previste cronoprogramma dei lavori:
 - a) fase **rinforzo copertura**: dovrà essere completata entro giorni 174 dall'inizio lavori;
 - b) fase **vani scala e ascensori**: dovrà essere completata entro giorni 259 dall'inizio lavori;
 - c) fase **cappotto e rete di rivestimento**: dovrà essere completata entro giorni 349 dall'inizio lavori;
 - d) fase **nuovi tamponamenti in vetro/ serramenti esterni**: dovrà essere completata entro giorni 484 dall'inizio lavori.
4. Alle scadenze sopra riportate dovranno essere, inderogabilmente, eseguite le opere precedenti a tale scadenza, secondo le fasi riportate nel cronoprogramma.
5. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17
Programma
esecutivo dei lavori
dell'Appaltatore e
cronoprogramma

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e le scadenze intermedie e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento o comunque prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; il cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del Regolamento generale.

Art. 18
Inderogabilità dei
termini di
esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessari al suo funzionamento, per approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 13, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 19.

Art. 19
Risoluzione del
contratto per
mancato rispetto dei
termini

1. L'eventuale ritardo, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, imputabile all'Appaltatore nel mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori, della loro ultimazione o delle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 20
Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
- Art. 21
Pagamenti in
acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo a **euro 1.000.000,00 (unmilione)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del Regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento generale, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale termine deve necessariamente intendersi decorrente dalla data di ricevimento della relativa fattura commerciale in quanto vincolante per l'emissione del mandato stesso.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo
8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, qualora il richiesto DURC abbia determinazione di non regolarità contributiva, questo comporterà una ulteriore ritenuta di garanzia sull'importo netto progressivo dei lavori pari all'intero ammontare del SAL nel caso l'insolvenza riguardi la ditta appaltatrice e pari all'importo dei rispettivi contratti di subappalto qualora l'insolvenza interessi uno o più subappaltatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto. La liquidazione della ulteriore ritenuta verrà effettuata non appena intervenuta dichiarazione di regolarità contributiva per l'Appaltatore, e contestualmente al successivo SAL in caso di insolvenza da parte dei subappaltatori .
- Art. 22
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (giorni) dalla data della loro ultimazione,

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Pagamenti a saldo

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (giorni); se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata si applicano le condizioni di cui all'articolo 21, comma 7.
9. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, qualora il richiesto DURC abbia determinazione di non regolarità contributiva, questo comporterà una ulteriore ritenuta di garanzia sull'importo netto progressivo dei lavori pari all'intero ammontare del SAL finale nel caso l'insolvenza riguardi la ditta appaltatrice e pari all'importo dei rispettivi contratti di subappalto qualora l'insolvenza interessi uno o più subappaltatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto. La liquidazione della ulteriore ritenuta verrà effettuata nulla ostando in sede di liquidazione del conto finale o in sede di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.

Art. 23
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura commerciale, e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 24
Ritardi nel
pagamento della
rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, del presente capitolato per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25
Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del Responsabile del procedimento in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26
Cessione del
contratto e
cessione dei
crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27
Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'articolo 5 del presente capitolato, delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Il computo metrico estimativo relativi ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 del presente capitolato sono valutati sulla base di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero, in assenza, nel presente Capitolato Speciale, il cui importo resta fisso ed invariabile e sarà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

Art. 28
Valutazione dei
manufatti e dei
materiali a piè
d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30
Garanzia
fideiussoria
provvisoria e
definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro _____ (_____/00), pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, opere di manutenzione comprese, da prestare al momento della partecipazione alla gara e costituita nelle forme e nei modi di cui ai comma 2 e 3 del succitato art. 75.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice Appalti, l'Appaltatore costituirà alla firma del contratto una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di Euro _____ importo, sull'importo preventivato dei lavori da appaltare, opere di manutenzione comprese. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
 - a) fideiussione bancaria;
 - b) polizza assicurativa;
 - c) polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese in associazione siano certificate UNI EN ISO. In caso in cui l'aggiudicazione sia disposta in favore di riunione d'impresе di tipo verticale, la riduzione della cauzione varrà esclusivamente in favore delle imprese certificate UNI EN ISO.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del Codice dei contratti, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti da parte della Provincia di Prato, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. L'importo della cauzione definitiva dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie di variante che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori.
7. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti.
8. La garanzia cessa di avere effetto alla data di completamento delle opere di manutenzione previste dal presente Contratto ed offerte dall'Impresa in fase di gara d'appalto.
9. La garanzia fideiussoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema tipo 1.2 – Scheda tecnica 1.2 purché contenga l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 113, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Art. 31
Obblighi
assicurativi a
carico
dell'impresa

3. Ai sensi all'art.129, comma 1, del Codice dei contratti, dell'art. 103 del Regolamento generale e del D.M. n. 123 del 12.03.2004, per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 500.000,00 l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una Polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (Contractors All Risk- C.A.R.), coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.). La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. Tali polizze assicurative dovranno essere stipulate per i massimali riportati sul bando di gara, rispettivamente pari a:
 - a) € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per i rischi di esecuzione (C.A.R.).

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

b) € 3.000.000 (tremilioni/00), per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T)

5. Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. In caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore detta polizza deve essere integrata in relazione agli importi dei nuovi lavori.
6. Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d'opera.
7. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
8. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 123/2004.
9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, punto a, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, punto b, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti e dall'articolo 108, comma 1, del Regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
11. L'Appaltatore è tenuto, in caso di proroga del termine di ultimazione dei lavori, a far estendere la durata della copertura delle predette garanzie assicurative e trasmettere il relativo atto di integrazione alla stazione appaltante.
12. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 123/2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 32
Polizza di
garanzia delle
opere

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 30 dovrà contenere la garanzia di cui all'art.103, comma 3 del DPR 554/99 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n.123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

2. La durata della garanzia sarà a copertura dell'intero periodo di manutenzione previsto dal presente contratto ed offerto dall'Impresa in gara d'appalto.
3. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi

Art. 33
Polizza
indennitaria
decennale

1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza postuma indennitaria decennale a beneficio della Stazione Appaltante o dei suoi aventi causa a copertura del rischio:
 - a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del bene;
 - b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell'edificio.
2. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
3. Il limite di indennizzo di tale polizza è pari a Euro 1.000.000,00 (euro unmilione,00). (da verificare congruenza con importi riportati in contratto)
4. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di assicurazione o dall'assicurato durante il periodo di copertura decennale.
5. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto d'appalto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 1.000.000,00 (euro unmilione,00).
6. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.
7. Le spese relative agli obblighi ed adempimenti, di cui sopra, faranno carico, esclusivamente, all'Appaltatore.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34
Variazione dei
lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. 35
Varianti per errori
od omissioni
progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 32, comma 7.

Art. 36
Prezzi applicabili
ai nuovi lavori e
nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni, che dovranno risultare totalmente estranee ai lavori previsti nel prezzo a corpo contrattuale, e formalmente approvate dalla Stazione appaltante, saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara, così come determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente contratto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Regolamento generale.

3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto disposto sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti (art. 25 del presente Capitolato) . Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a)desumendoli dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - b)ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c)quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta e riferiti ai listini ufficiali utilizzati per il progetto esecutivo.
5. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37

Misure per la
sicurezza fisica
dei lavoratori
in cantiere

A. Sicurezza sul luogo di lavoro.

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto alle altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere e alle disposizioni integrative e correttive del D.lgs 106/2009.

B. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 10 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del capo "C" del presente articolo.

C. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

D. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 81/2008 come modificati dal D.lgs 106/2009, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al capo "B" del presente articolo.

E. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto come modificati dal D.lgs 106/2009.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. Si ribadisce che gli apprestamenti e lavorazioni di cui agli oneri della sicurezza così come previsti in sede di progetto e Piano di Coordinamento, potranno e dovranno eventualmente essere soggetti ad adeguamento e variazione secondo le procedure di sicurezza che l'Appaltatore ritiene doveroso e consone alla propria organizzazione d'azienda. Per tali variazioni, anche se quantitative e qualitative rispetto a quanto previsto tecnicamente ed economicamente in sede di progetto nessun maggior o diverso onere sarà riconosciuto rispetto a quanto stimato in sede progettuale ed eventualmente integrato secondo i disposti di cui ai commi precedenti, ritenendo gli oneri per dette migliorie e integrazioni rientranti comunque tra le spese generali aziendali e oneri generici.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38
Subappalto

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio l'appalto, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il soggetto appaltante indica nell'avviso di gara la categoria prevalente e le ulteriori lavorazioni previste in progetto, tutte con l'indicazione del relativo importo. Tale indicazione avviene in conformità all'art. 73 del Regolamento generale. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite percentuale del 30% del loro importo.
3. Le lavorazioni appartenenti alle categorie oggetto di scorporo sono interamente subappaltabili fatta eccezione per quelle lavorazioni indicate all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e dall'art. 72, comma 4, del Regolamento generale, le quali possono essere assunte esclusivamente da imprese mandanti associate in senso verticale, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo oppure in relazione ai lavori da realizzare.
4. Resta inteso che anche le imprese affidatarie dei subappalti (ove sia ammesso l'affidamento in subappalto) devono possedere i requisiti di idoneità tecnica ed economica come sopra definiti.
5. Nell'ipotesi in cui le lavorazioni oggetto di scorporo indicate nell'avviso di gara, appartengano alle categorie a qualificazione non obbligatoria, come individuate dall'Allegato A al D.P.R. 34/2000, le stesse potranno essere eseguite dall'impresa aggiudicataria dell'appalto in possesso dei requisiti di qualificazione riferiti alla sola categoria prevalente indicata nell'avviso di gara senza necessità di procedere al subappalto.
6. Nell'ipotesi in cui le lavorazioni oggetto di scorporo rientrino, invece, nelle categorie a qualificazione obbligatoria, come individuate dall'Allegato A al D.P.R. 34/2000, l'impresa aggiudicataria dei lavori che non sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica a tali categorie riferiti, ha l'obbligo di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 34/2000.
7. Resta inteso che, fatto salvo l'obbligo di costituire A.T.I. di tipo verticale in presenza delle lavorazioni di cui all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti come specificate dall'art. 72, comma 4, del Regolamento generale, l'impresa aggiudicataria potrà decidere di affidare ad imprese mandanti con integrazione verticale anche le lavorazioni a qualificazione obbligatoria per cui c'è l'obbligo di subappalto e quelle a qualificazione non obbligatoria che possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicataria medesima.
8. In tutti casi in cui è ammesso il ricorso al subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere e i lavori che intendono subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori oggetto di subappalto;
 - c) che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto l'Appaltatore trasmetta la certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica da parte del Subappaltatore;
 - d) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
 - e) che l'Appaltatore alleggi alla copia del contratto depositata presso la stazione appaltante la dichiarazione circa la sussistenza o meno di collegamento o controllo (ex art. 2359 c.c.) con l'impresa subappaltatrice;
 - f) che il Subappaltatore sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di normativa "antimafia" come definite dal D.P.R. 3.6.1998 n°252, in ragione dell'importo dei lavori oggetto di subappalto.
9. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, ossia i prezzi unitari posti a base di gara ribassati della percentuale offerta in sede di gara. I prezzi unitari così determinati potranno essere assoggettati ad un ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest' ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni recate dall'art. 118, comma 6, del codice dei contratti. L'Appaltatore è tenuto altresì a garantire il rispetto delle suddette indicazioni da parte del Subappaltatore.
11. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle indicazioni riportate dall'art. 118, comma 7, del Codice dei contratti.
12. Resta inteso che non trovano applicazione le disposizioni in materia di subappalto, qualora le lavorazioni oggetto di sub-affidamento siano qualificabili come forniture con posa in opera e sussistano le condizioni previste dall'art. 118, comma 11 del Codice dei contratti. A tal proposito si precisa che le "attività ovunque espletate" previste dalla suddetta disposizione (ai fini della corretta applicazione della medesima) sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto, come precisato dall'art. 141, comma 5, del Regolamento generale. Rientrano, altresì, tra i casi di esclusione quelli previsti dall'art. 118, comma 12, del Codice dei contratti.

Art. 39
Responsabilità in
materia di
subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 40
Pagamento dei
subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore stesso, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti.
2. I pagamenti al Subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del Subappaltatore.
3. L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 118 comma 3, del Codice dei contratti può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del Subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/1999 e la successiva escussione della garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 41
Accordo bonario
1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale
 2. Il R.U.P., qualora previsto dalla normativa può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240 del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
 6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
 7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
- Art. 42
Definizione delle controversie
1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il foro di Prato ed è esclusa la competenza arbitrale.
- Art. 43
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del Subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44
Risoluzione del
contratto -
Esecuzione
d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

contratto originario

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Le parti convengono che costituisce grave inadempimento:
 - a) l'applicazione di una o più penali tali da superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale;
 - b) l'inottemperanza agli ordini di servizio del Direttore dei lavori;
 - c) la mancata produzione di certificazioni, attestazioni ed in genere di ogni documentazione prevista dal Capitolato Speciale e dalle specifiche norme vigenti in materia.
 - d) il ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi.
8. In tale caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 45
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
 3. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. Dalla data del verbale di collaudo provvisorio avrà inizio il periodo di manutenzione ordinaria previsto dal Contratto di Appalto.
- Art. 46
Collaudo in corso d'opera e termini per il collaudo
1. Ai sensi dell'art. 141, comma 7 del Codice dei contratti e dell'art. 187 del D.P.R. 554/99, si effettuerà il collaudo in corso d'opera, pertanto, durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante procederà alle operazioni di collaudo (statico e amministrativo) e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
 2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
 3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto
- Art. 47
Presenza in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
 3. L'Appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48
Oneri e obblighi a
carico
dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) pulizia quotidiana e finale di tutti i locali e delle aree di cantiere o poste in prossimità dello stesso interessate dalle lavorazioni oggetto d'appalto, accatastamento dei materiali di rifiuto o di risulta in cassoni predisposti dallo stesso Appaltatore, su area indicata dalla D.L., trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, secondo normativa vigente, compresi oneri di discarica;
 - j) pulizia quotidiana delle vie di transito e di accesso al cantiere;
 - k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, climatizzati, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. L'installazione di bagni chimici. Per entrambe le destinazioni deve essere garantita la pulizia quotidiana
- o) il personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- s) la predisposizione degli elaborati costruttivi di cantierizzazione entro 45 giorni dalla firma del contratto d'appalto;
- t) la predisposizione degli elaborati finali "as built" secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- u) la predisposizione dei locali di cantiere per la Direzione dei Lavori forniti con i seguenti servizi ed attrezzature:
- locale per due postazioni di lavoro;
 - locale per una postazione di lavoro;
 - sala riunioni per 12 persone;
 - servizio igienico con lavabo, doccia, vaso, bidet ed accessori;
 - arredamento: sedie, scrivanie, cassettiere con chiusura a chiave, scaffalature con chiusura a chiave;
 - n. 2 linee telefoniche di cui 1 anche con funzione di fax;
 - linea ADSL;
 - collegamenti di rete;
 - linea elettrica e linea acquedotto;
 - fotocopiatrice colori;
 - plotter colori formato A0.

Tutti gli ambienti dovranno essere riscaldati e raffrescati. I locali dovranno essere puliti quotidianamente da idonea impresa di pulizie. Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di gestione.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

affidenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49
Obblighi speciali
a carico
dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. Elaborati di cantierizzazione.
5. L'Appaltatore, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione integrativi ed in aggiunta a quelli di progetto esecutivo, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo stesso e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge devono essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'art. 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche. Il Direttore dei lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto.
6. Progetto dell'eseguito "As built". Per progetto dell'eseguito o "as built" si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Entro 30 giorni a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, deve essere presentato il progetto dell'eseguito composto dai seguenti documenti:
 - a) documenti tecnico-amministrativi specifici: permesso a costruire, documentazione catastale, documentazioni autorizzative diverse;
 - b) tutti gli elaborati grafici relativi a: progetto esecutivo, schemi impiantistici;
 - c) l'anagrafica degli elementi tecnici oggetto di manutenzione;
 - d) il manuale d'uso e di manutenzione per gli utenti;
 - e) il manuale di conduzione della struttura tecnica;
 - f) il manuale di manutenzione con riferimento agli elementi tecnici presenti in anagrafica;
 - g) il piano di manutenzione ordinaria;
 - h) gli interventi di manutenzione straordinaria.
7. La predetta documentazione dovrà essere consegnata in triplice copia, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico. L'Appaltatore avrà cura ed onere di istruire al fine di una corretta esecuzione della manutenzione il personale del Stazione appaltante.
8. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dei lavori. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo contrattuale. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge,

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

incaricato dallo stesso Appaltatore. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'Appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

- Art. 50
Proprietà e
smaltimento dei
materiali di scavo
e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
 2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
 3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 49 del presente capitolato.
- Art. 51
Utilizzo di
materiali
recuperati o
riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
 2. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
 3. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- Art. 52
Custodia del
cantiere
1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
 2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
- Art. 53
Cartello di
cantiere
1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 2 cartelli indicatori, della superficie da 2.00 a 6.00 mq. ciascuno secondo le indicazioni della D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
- Art. 54
Spese
contrattuali,
imposte, tasse
1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrai, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato s'intendono I.V.A. esclusa.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
----------------	---

	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000		Classe D.P.R. n. 34 del 2000	Euro al lordo della sicurezza	Incidenza % tot. importo
		Prevalente	OG1			
1	Edifici civili ed industriali (comprese opere di manutenzione)	Prevalente	OG1	V	€ 3.687.391,88	29,61%

Ai sensi dell'**articolo 4** del presente capitolato speciale d'appalto ed ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere "Edifici civili ed industriali "OG1".

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

2	Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile non subappaltabile	OS28	IV	€ 2.314.926,53	18,59%
3	Impianti interni elettrici	Scorporabile non subappaltabile	OS30	IV	€ 2.026.599,60	16,28%

Ai sensi dell'**articolo 4** del presente capitolato speciale d'appalto, i lavori appartenenti a categorie generali OG e a categorie specializzate OS dell'allegato "A" al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, indicate come a "**qualificazione obbligatoria**", di importo superiore ad Euro 150.000,00 e superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, possono essere realizzati dall'Appaltatore **solo se in possesso dei requisiti di qualificazione** per la categoria pertinente; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate **obbligatoriamente** in sede di gara come da subappaltare ed affidare ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

4	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	Scorporabile e subappaltabile	OS6	V	€ 3.174.481,95	25,49%
---	---	-------------------------------	-----	---	----------------	--------

Ai sensi dell'**articolo 4** del presente capitolato speciale d'appalto, i lavori appartenenti a categorie specializzate "OS" dell'allegato "A" al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, indicate come a "qualificazione obbligatoria", di importo superiore a Euro 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore anche **se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione** per la categoria pertinente; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta..

5	Componenti strutturali in acciaio o metallo	Scorporabile e Subappaltabile	OS18	III	€ 892.059,25	7,16%
6	Opere strutturali speciali	Scorporabile e subappaltabile	OS21	I	€ 191.344,46	1,54%
7	Impianti elettromeccanici trasportatori	Scorporabile e subappaltabile	OS4	I	€ 165.022,59	1,33%

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 4 del presente capitolato speciale d'appalto, i lavori appartenenti a categorie generali OG e a categorie specializzate OS dell'allegato "A" al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, indicate come a "qualificazione obbligatoria", di importo superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare ed affidare ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

TABELLA "B": PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai soli fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5:

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee per lavori	Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	Incidenza importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	Importo oneri di sicurezza	Totale importo
Opere Strutturali					
1	Scavi e reinterri	€ 76.134,74	0,6252%	€ 1.681,32	€ 77.816,06
2	Fondazioni profonde	€ 187.140,13	1,5368%	€ 4.132,70	€ 191.272,83
3	Opere in cemento armato	€ 1.215.411,59	9,9807%	€ 26.840,45	€ 1.242.252,04
4	Carpenterie metalliche	€ 755.131,72	6,2010%	€ 16.675,90	€ 771.807,62
5	Rinforzi strutturali	€ 902.045,61	7,4074%	€ 19.920,26	€ 921.965,87
6	Solai	€ 96.220,67	0,7901%	€ 2.124,88	€ 98.345,55
7	Impermeabilizzazioni	€ 209.761,19	1,7225%	€ 4.632,25	€ 214.393,44
Opere civili di finitura					
1	Demolizioni edificio	€ 53.464,34	0,4390%	€ 1.180,68	€ 54.645,02
2	Tagli e demolizioni	€ 69.108,39	0,5675%	€ 1.526,15	€ 70.634,54
3	Rimozioni	€ 185.072,76	1,5198%	€ 4.087,04	€ 189.159,80
4	Pulizie	€ 1.103,80	0,0091%	€ 24,38	€ 1.128,18
5	Smaltimento materiali di risulta	€ 62.284,81	0,5115%	€ 1.375,46	€ 63.660,27
6	Murature	€ 35.897,12	0,2948%	€ 792,73	€ 36.689,85
7	Pavimenti e sottofondi	€ 505.830,32	4,1538%	€ 11.170,47	€ 517.000,79
8	Pareti in cartongesso	€ 168.627,03	1,3847%	€ 3.723,86	€ 172.350,89
9	Rivestimenti	€ 751.838,00	6,1740%	€ 16.603,16	€ 768.441,16
10	Controsoffitti	€ 300.082,67	2,4642%	€ 6.626,85	€ 306.709,52
11	Intonaci e tinteggiature	€ 160.381,97	1,3170%	€ 3.541,78	€ 163.923,75
12	Serramenti e opere da vetraio	€ 1.148.512,63	9,4314%	€ 25.363,09	€ 1.173.875,72
13	Opere da fabbro	€ 117.326,70	0,9635%	€ 2.590,98	€ 119.917,68
14	Porte	€ 216.020,67	1,7739%	€ 4.770,48	€ 220.791,15
15	Lavorazioni su copertura	€ 148.570,13	1,2200%	€ 3.280,94	€ 151.851,07
16	Impianti di sollevamento	€ 161.396,62	1,3254%	€ 3.564,19	€ 164.960,81
17	Opere varie	€ 13.819,13	0,1135%	€ 305,17	€ 14.124,30
18	Opere stradali	€ 154.485,29	1,2686%	€ 3.411,56	€ 157.896,85
19	Cancelli e arredo urbano	€ 21.316,11	0,1750%	€ 470,73	€ 21.786,84
20	Opere a verde	€ 6.987,68	0,0574%	€ 154,31	€ 7.141,99
Impianti meccanici					
1	Centrali termofrigorifere e di pompaggio	€ 429.057,83	3,5233%	€ 9.475,07	€ 438.532,90
2	Impianto geotermico	€ 302.944,09	2,4877%	€ 6.690,04	€ 309.634,13
3	Impianto solare termico	€ 135.935,75	1,1163%	€ 3.001,93	€ 138.937,68
4	Impianto CDZ	€ 601.903,38	4,9427%	€ 13.292,09	€ 615.195,47
5	Distribuzione fluidi termofrogiferi	€ 166.709,18	1,3690%	€ 3.681,51	€ 170.390,69
6	Sistema di regolazione	€ 248.216,68	2,0383%	€ 5.481,47	€ 253.698,15
7	Impianti antincendio	€ 151.895,00	1,2473%	€ 3.354,36	€ 155.249,36
8	Impianti idrosanitario, scarico, recupero acque meteoriche	€ 141.506,80	1,1620%	€ 3.124,95	€ 144.631,75
9	Opere di urbanizzazione	€ 56.133,63	0,4610%	€ 1.239,62	€ 57.373,25
10	Scavi e reinterri	€ 29.759,32	0,2444%	€ 657,19	€ 30.416,51
Impianti elettrici					
1	Cabina di trasformazione mt/bt	€ 63.982,05	0,5254%	€ 1.412,94	€ 65.394,99
2	Energia di riserva e sicurezza	€ 122.126,47	1,0029%	€ 2.696,97	€ 124.823,44
3	Quadri elettrici b.t.	€ 227.560,42	1,8687%	€ 5.025,31	€ 232.585,73
4	Canalizzazioni e linee principali	€ 203.985,23	1,6751%	€ 4.504,69	€ 208.489,92
5	Distribuzione fm e prese rete/ge/ups	€ 114.587,16	0,9410%	€ 2.530,48	€ 117.117,64
6	Distribuzione luce e luce di sicurezza	€ 46.631,53	0,3829%	€ 1.029,78	€ 47.661,31
7	Apparecchi illuminanti	€ 438.781,79	3,6032%	€ 9.689,81	€ 448.471,59
8	Sistema building automation	€ 169.316,40	1,3904%	€ 3.739,09	€ 173.055,49
9	Impianto di terra, distrib. pe/eqp	€ 10.161,14	0,0834%	€ 224,39	€ 10.385,53
10	Distribuzione impianti speciali	€ 376.406,33	3,0910%	€ 8.312,34	€ 384.718,67
11	Compartimentazioni ed opere varie	€ 12.821,06	0,1053%	€ 283,13	€ 13.104,19
12	Impianto fotovoltaico	€ 107.055,50	0,8791%	€ 2.364,15	€ 109.419,65
13	Impianti elettrici per meccanici	€ 78.446,68	0,6442%	€ 1.732,37	€ 80.179,05
14	Predisposizione allestimento audio- video sale conferenze	€ 10.208,27	0,0838%	€ 225,43	€ 10.433,70
Opere di manutenzione ordinaria					
1	Lavori per opere di manutenzione ordinaria	€ 207.480,00	1,7038%	€ 5.320,00	€ 212.800,00
Totale		€ 12.177.583,50	100,0000%	€ 274.242,76	€ 12.451.826,26

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 5, comma 2 - Le cifre del presente prospetto, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 10, 11 e 12 del vigente Capitolato generale d'appalto.